

NOTA INFORMATIVA PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE ACCEDONO ALLE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO EBAP

La presente informativa potrà essere modificata in base all'evoluzione normativa

A seguito degli accordi sindacali sottoscritti tra le Organizzazioni Artigiane, CONFARTIGIANATO, C.N.A., CASARTIGIANI e le Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. del Piemonte è stato costituito ed è operante l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese.

Tra i vari compiti dell'Ente è prevista la gestione del SOSTEGNO AL REDDITO.

L'EBAP Sostegno al Reddito finanziato dalle imprese artigiane è uno strumento creato dalle parti sociali per garantire ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, un trattamento economico integrativo in caso di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro di durata non inferiore agli 8 giorni consecutivi (di calendario) motivata da:

1. Situazioni di crisi o difficoltà aziendale per:
 - aziende in cui i lavoratori che non possono accedere alle prestazioni di FSBA poichè non in possesso del requisito di anzianità aziendale di 90 giorni;
 - aziende che abbiano esaurito il periodo massimo richiedibile a FSBA nel biennio mobile;
 - imprese che abbiano esaurito l'utilizzo dell'eventuale Cassa Integrazione in deroga INPS.
2. Ristrutturazione aziendale e processi di innovazione tecnologica interni all'impresa;
3. Impossibilità del titolare ad esercitare l'attività per giustificati motivi.

Nei casi suindicati, le parti sono tenute a sottoscrivere un accordo, redatto secondo la modulistica predisposta, che per produrre i suoi effetti dovrà poi essere sottoposto all'approvazione e quindi alla firma della Commissione Bilaterale di Bacino, composta da rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane e delle Organizzazioni Sindacali. Successivamente, a seguito di specifica richiesta dell'impresa, l'Ente Bilaterale erogherà, con periodicità mensile, la seguente prestazione:

Sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per crisi o ristrutturazione aziendale:

Nel caso di lavoratori sospesi dal lavoro, a orario ridotto e apprendisti che non abbiano i requisiti per fruire di FSBA. Quote di provvidenza pari al **80% della retribuzione non corrisposta** dal datore di lavoro, **per un periodo massimo di 624 ore annue** per ciascun lavoratore coinvolto.

Alle provvidenze erogate è applicata la ritenuta fiscale del 23%

Durante i periodi in cui il lavoratore è sospeso dall'attività lavorativa, viene meno, per il datore di lavoro, l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. La sola prestazione economica dell'EBAP non dà diritto alla copertura previdenziale per i periodi interessati.

Le prestazioni erogate a livello regionale dalla bilateralità saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse annuali disponibili specificatamente dedicate alla singola prestazione.

ESCLUSIONI

L'intervento dell'EBAP è escluso per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Lavoratori in periodo di prova;
- Lavoratori a domicilio;
- Lavoratori che durante le giornate di sospensione del lavoro si dedicano ad altre attività remunerate;
- Lavoratori assenti per qualsiasi motivo non strettamente dipendente dall'evento per il quale l'intervento viene richiesto, quali ad esempio:
 - Lavoratori madri durante il periodo di assenza obbligatoria ante e post-partum;
 - Lavoratrici madri durante il periodo di assenza facoltativa entro il compimento del primo anno di età del bambino;
 - Lavoratori in congedo matrimoniale;
 - Lavoratori in malattia e lavoratori in infortunio;
 - Lavoratori in aspettativa non retribuita.

Per ulteriori informazioni i lavoratori si possono rivolgere all'Ente Bilaterale di Bacino e/o alle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. territoriali.